



Il Tribunale di Ragusa con sentenza n. 1061/2024 pubblicata il 17 ottobre 2024, esaminate le domande formulate da parte attrice e il relativo supporto probatorio, ha deciso una controversia in senso diverso rispetto alla decisione ACF n. 6388 dell'8 marzo 2023 e favorevole all'intermediario. Si riporta di seguito un estratto della citata sentenza:

"[...] Le domande [degli attori – ndr] sono infondate. Infatti, in generale, il contratto può essere risolto solo a fronte di un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), ossia tale da compromettere notevolmente l'equilibrio contrattuale (C. 4022/2018, C. 22346/2014) in tal modo frustrando la realizzazione della causa del negozio.

Affinché l'inadempimento possa ritenersi grave, esso non deve necessariamente riguardare l'obbligazione principale della parte inadempiente, potendo invece avere ad oggetto anche obbligazioni accessorie, quali sono gli obblighi informativi (specificamente imposti dalla legge o dal generale principio di buona fede). In tal caso, tuttavia, l'inadempimento non può considerarsi grave in re ipsa, come invece può farsi quando esso riguardi l'obbligazione principale (questo certamente impedendo la realizzazione della causa del negozio: cfr. C. 5658/1995, C. 2616/1990), ma occorre verificare se esso incida comunque sul nucleo essenziale del rapporto giuridico (cfr. C. 19579/2021).

La stessa Corte di Cassazione, in materia di intermediazione finanziaria, ha affermato che se è pur vero che "l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini" (Sez. 1 -, Ordinanza n. 24648 del 16/08/2023, Rv. 668862 – 01), ciò presuppone che tale inadempimento "si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale".

Orbene, nel caso di specie, gli attori, che si dolgono dell'inadempimento, da parte della Banca, alle proprie obbligazioni informative accessorie rispetto all'oggetto principale dei contratti (ossia l'acquisto dei titoli), solo genericamente ne deducono l'inadempimento, limitandosi ad affermare apoditticamente, a pagina 4 del ricorso, che dall'inadempimento "non potrà che discendere la risoluzione dell'acquisto, essendo lo stesso grave" e che "l'inadempimento è grave e tale da giustificare la risoluzione".

Non viene infatti minimamente allegato in che termini l'eventuale violazione dei doveri informativi abbia inciso sull'interesse degli attori e sull'equilibrio contrattuale: non viene dedotto, ad es., che se correttamente informati essi non avrebbero proceduto all'acquisto o avrebbero acquistato altri titoli; né viene allegata la misura della perdita economica subita in ragione della mancata informazione.

Gravando sull'attore l'onere di provare, e quindi ancor prima di allegare, l'importanza dell'inadempimento (cfr. C. 5658/1995 cit.) trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato, e mancando qualunque allegazione sul punto né potendosi tale requisito ritenere integrato in re ipsa non riguardando la prestazione principale della controparte, la domanda di risoluzione è infondata.

Conseguentemente infondata è la domanda di restituzione di quanto pagato per l'acquisto dei titoli.

La domanda risarcitoria subordinata è infondata mancando qualunque allegazione in ordine all'entità del pregiudizio subito.

A tale carenza non può certo supplire la valutazione equitativa del pregiudizio, questa presupponendo pur sempre la specifica allegazione e la prova della sua esistenza, proprio perché la valutazione equitativa riguarda la liquidazione (ossia la conversione in moneta) del pregiudizio, e non il suo accertamento (cfr. C. 16202/02, C. 6329/03, C. 13761/04). Ancora: "L'esercizio del potere discrezionale



di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza" (Cass. Sez. III n. 10607/10, n. 20990/11, Sez. II n. 4310/18).

Ne deriva il rigetto delle domande attoree [...]"